

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DEI CENTRI  
DI TELEFONIA INTERNAZIONALE**

# INDICE

- Art.1 Finalità
- Art.2 Definizione
- Art.3 Procedure e modalità per l'esercizio delle attività
- Art.4 Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali
- Art.5 Elementi della comunicazione
- Art.6 Termine del procedimento
- Art.7 Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande
- Art.8 Orari delle attività
- Art.9 Parcheggi
- Art.10 Adeguamento degli esercizi in essere
- Art.11 Vigilanza e sanzioni

## **Articolo 1 – FINALITÀ**

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia internazionale, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

## **Articolo 2 – DEFINIZIONE**

Per Centri di Telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia presente almeno un addetto per la conduzione del centro.

## **Articolo 3 – PROCEDURE E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

Ai sensi degli articoli 7 e 7 bis della Legge 31/07/2005 n°155, chiunque intenda insediare un pubblico esercizio od un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne licenza al Questore.

Così come previsto dal D.M. Interno del 16/08/2005 "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili", i titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni effettuate dagli stessi ed archiviare tutti i dati acquisiti.

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti previsti dal D.M. Interno del 16/08/2005 devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico trattenimento, dei locali addetti alla somministrazione di bevande ed alimenti, laddove vengano offerti alle persone ospitate od ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche o telematiche, anche se gratuiti.

Come precisato nella circolare del Ministero dell'Interno n°557/PAS/12982D(22) del 29/08/2005, la predetta licenza non incide sulle attribuzioni degli Enti in materia di attività commerciali, poiché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale per esempio quella per i pubblici esercizi prevista dagli artt.86 TULPS e 19 DPR n°616/1977 o quella di cui alla Legge n°287/1991) sia rispetto alla dichiarazione di inizio attività di cui all'art.25 del D.Lgs. n°259/2003 e costituisce anzi il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività disciplinate.

I soggetti obbligati a richiedere la licenza di cui al primo comma del presente articolo, almeno 30 giorni prima dell'attivazione dei servizi dovranno presentare al competente Ufficio Commercio la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prevista dall'art.19 della Legge 07/08/1990 n°241, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro della richiesta di licenza (rilevante ai fini dell'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso").

Nel caso di sola installazione dei telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio Commercio l'inizio od il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione, mediante presentazione di D.I.A. di cui al citato art.19 della Legge 241/1990.

Le predette D.I.A. dovranno contenere la dichiarazione dell'avvenuto rispetto delle disposizioni del regolamento edilizio, del regolamento igienico-sanitario, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dell'immobile.

## **Articolo 4 – REQUISITI TECNICO-STRUTTURALI ED EDILIZI DEI LOCALI**

I locali di telefonia dovranno essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale. I medesimi ambienti dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal Regolamento d'Igiene e saranno composti da almeno due locali e dotati di due servizi igienici, diversi per sesso, con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia. Uno dei servizi igienici dovrà essere altresì conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o di postazioni telefoniche presenti.

Nel caso in cui i locali siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

## **Articolo 5 – ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE**

La denuncia di inizio o di trasferimento di attività (D.I.A.) di cui all'art.3 dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, nazionalità, codice fiscale del legale rappresentante.
- b) (per le società ed i circoli privati) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o Partita Iva ed i dati di cui al precedente punto a);
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi od attrezzature telefoniche/telematiche e superficie restante.

Alla D.I.A. di cui al precedente comma, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali rappresentante la parte destinata all'installazione delle apparecchiature e quella destinata allo stazionamento degli utenti;
- 2) certificazione od autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia ed agibilità dei locali;
- 3) documentazione di previsione dell'impatto acustico di cui all'art.8 della Legge n°447/1995 e dell'art.4 della D.G.R. Regione Lombardia n°7/8313 del 08/03/2002;
- 4) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- 5) copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
- 6) per le attività previste dalla Legge n°155 del 31 Luglio 2005, copia della richiesta di licenza, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data d'inoltro, stante l'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso";
- 7) statuto e atto costitutivo (se trattasi di circolo privato).

## **Articolo 6 – TERMINE DEL PROCEDIMENTO**

All'atto della presentazione della D.I.A. la mancata indicazione degli elementi allegati previsti nel precedente art.5 comporterà l'inefficacia della stessa, con conseguenti mancato accoglimento, sospensione del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile dell'Ufficio Commercio entro 30 giorni dal ricevimento della D.I.A.

## **Articolo 7 – DIVIETO DI ESERCIZIO CONGIUNTO CON L'ATTIVITÀ DI VENDITA O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia, non può essere effettuata attività di vendita o somministrazione di bevande e alimenti, né attività di vendita di altri prodotti non alimentari.

L'attività dovrà rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n°564 del 17/12/1992.

Non è ammessa all'esterno della sede di attività, la diffusione di musica mediante utilizzo della radio, apparecchi stereo o riproduttori vocali, CD, DVD e simili.

## **Articolo 8 – ORARI DELLE ATTIVITÀ**

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza del Sindaco.

All'interno della fascia oraria, l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone comunicazione al Comune prima dell'inizio dell'attività.

## **Articolo 9 - PARCHEGGI**

La dotazione di spazi adibiti a parcheggio autoveicoli dovrà essere in misura doppia rispetto alla somma dei posti a sedere e delle postazioni telefoniche presenti all'interno dell'attività.

## **Articolo 10 – ADEGUAMENTO DEGLI ESERCIZI IN ESSERE**

Gli esercizi già esistenti che non procederanno all'integrale adeguamento dei requisiti previsti, anche strutturali, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno chiusi con specifica ordinanza motivata del Sindaco.

## **Articolo 11 – VIGILANZA E SANZIONI**

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia rispettivamente competenti in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.

L'esercizio abusivo dell'attività (in assenza di licenza del questore) comporta la violazione dell'art.17 del TULPS e costituisce reato di tipo contravvenzionale.

Le rimanenti violazioni del presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di €200,00 ad un massimo di €500,00 e la conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.